

## AVVISO ALLA CLIENTELA

Milano 20 dicembre 2010

**OGGETTO: Ordinanza n. 3906 della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2010, pubblicata nella G.U. – Serie Generale n. 272 del 20/11/2010 -**

Con riferimento all'Ordinanza in oggetto, inerente i primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010, si informa la gentile clientela che la Banca ha provveduto nei giorni scorsi ad inviare la comunicazione di seguito riportata alla clientela interessata, così come risultante dai nostri archivi informatici.

In presenza dei requisiti richiesti, le domande di sospensione e la documentazione necessaria possono essere inviate – all'attenzione del nostro Back Office Crediti - tramite raccomandata A.R. alla nostra sede di via **Gaetano Negri, 10 - 20123 Milano** oppure trasmesse a mezzo fax al n. 02/29022582

---

<< Oggetto: facoltà di sospensione del mutuo relativamente agli eventi alluvionali dei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre

La presente in relazione al Decreto numero 236 del 02/11/2010 del Presidente della Regione Veneto, al Decreto del 05/11/2010 del Presidente del Consiglio dei Ministri, con cui è stato dichiarato lo "stato di emergenza" relativamente agli eventi alluvionali intercorsi tra il 31 ottobre ed il 02 novembre 2010 e alla successiva Ordinanza numero 3906 del 13/11/2010 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana numero 272 del 20/11/2010, per informarLa/Vi che l'articolo 9 comma 1 della sopra menzionata Ordinanza recita:

*(omissis)*

*"I mutuatari hanno diritto di richiedere agli istituti di credito e bancari la sospensione per 8 (otto) mesi delle rate dei finanziamenti, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, gli istituti di credito e bancari informano i mutuatari della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché il termine, non inferiore ai 30 giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. In mancanza della comunicazione da parte degli istituti di credito e bancari nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 30 giugno 2011 le rate in scadenza entro la predetta rata".*

Siamo quindi a richiedere nel termine di 30 giorni dalla ricezione della presente, nel caso in cui risieda/iate in uno dei Comuni indicati dall'elenco allegato all'Ordinanza numero 4 del 24/11/2010, disponibile all'indirizzo [www.venetoalluvionato.it/archives/80](http://www.venetoalluvionato.it/archives/80), come intenda/iate proseguire relativamente al contratto di mutuo stipulato con la scrivente Banca barrando la relativa opzione:

- Non intendo/iamo avvalerci della sospensione del finanziamento;
- Intendo/iamo avvalerci della sospensione del finanziamento per mesi otto dell'intera rata di mutuo;
- Intendo/iamo avvalerci della sospensione del finanziamento per mesi otto della sola quota capitale del mutuo.

Preghiamo di inviare tale informativa, unitamente alla copia del documento di identità in corso di validità, al codice fiscale e al certificato di residenza al numero di fax 02/29022582 (c.a. Back Office Crediti) oppure tramite lettera raccomandata A/R al seguente indirizzo: Meliorbanca S.p.A. c.a. Back Office Crediti Via Gaetano Negri, 10 20123 Milano (MI).

Ricordiamo che l'eventuale sospensione del contratto di mutuo non prevede l'allungamento della durata contrattuale dello stesso, per cui le quote (capitale e/o interessi) non versate nel corso della sospensione verranno suddivise sulle restanti rate di mutuo e fino a scadenza dello stesso e non comporterà alcun aggravio di costi non originariamente stabiliti dal contratto di mutuo.

Se nel periodo di sospensione si decidesse di estinguere anticipatamente il mutuo, nei conteggi saranno riportate anche tutte le competenze scadute e sospese.

La parte debitrice prende atto che qualora il pagamento delle rate di mutuo riprenda o venga effettuato nel corso del periodo di sospensione qualsiasi altro tipo di versamento a riduzione del debito, la sospensione decadrà automaticamente.

Distinti saluti.

Meliorbanca SpA >>